



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce
73045 – Via Menotti, 14

Relazione tecnico-finanziaria del Fondo di Produttività Anno 2022 Ipotesi CCDI 2022

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 121 del 23.09.2022 della Giunta Comunale di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2022;
- determina di Settore n. 1069 del 25.08.2022 la costituzione del Fondo anno 2022 predisposta dal Responsabile Settore Economico-Finanziario.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 7 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2022, risulta così costituito:

- 1) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono così composte:

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI LEVERANO (LE) - ANNO 2022

| FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI | IMPORTI |
|---|----------------|
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017. | € 137.945,00 |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). | € - |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite). | € 2.995,20 |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite). | € 1.493,70 |
| Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente). | € 3.245,84 |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento). | € - |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni. | € | - |
| Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore. | € | - |
| Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario. | € | - |
| Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche. | € | - |
| Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). | € | 23.328,00 |
| Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale | € | - |
| Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza. | € | - |
| SOMMA RISORSE STABILI | € | 122.351,74 |

| FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE | IMPORTI | |
|--|----------------|----------|
| Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti). | € | - |
| Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. | € | - |
| Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso. | € | - |
| Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori). | € | - |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco. | € | - |
| Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. | € | - |
| Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. | € | - |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni. | € | - |
| SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE | € | - |

| CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO | IMPORTI | |
|---|----------------|------------|
| Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 | € | 117.862,84 |
| Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016. | -€ | 3.246,64 |

| FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE | IMPORTI | |
|--|----------------|-----------|
| Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza). | € | - |
| ART. 15 c. 1 lett. k), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa | € | - |
| Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti. | € | 20.000,00 |
| Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT. | € | 8.000,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14. | € 19.922,47 |
| Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2. | € - |
| Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile) | € - |
| Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI. | € 12.000,00 |
| Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020 | € - |
| Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno. | € - |
| DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga | € - |
| SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE | € 59.922,47 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI | € 179.027,57 |
|--|---------------------|

| Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016 | |
|--|---------------------|
| fondo salario accessorio anno corrente | € 117.862,84 |
| fondo posizioni organizzative anno corrente | € 75.296,25 |
| salario accessorio segretario generale anno corrente | € - |
| fondo dirigenza anno corrente | € - |
| fondo straordinario anno corrente | € 26.159,00 |
| eventuali altre voci accessorie anno corrente | € - |
| ammontare parziale salario accessorio anno corrente | € 219.318,09 |
| fondo salario accessorio anno 2016 | € 114.616,20 |
| fondo posizioni organizzative anno 2016 | € 75.296,25 |
| salario accessorio segretario generale anno 2016 | € - |
| fondo dirigenza anno 2016 | € - |
| fondo straordinario anno 2016 | € 26.159,00 |
| eventuali altre voci accessorie anno 2016 | € - |
| limite salario accessorio anno 2016 | € 216.071,45 |

| Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018 | |
|---|---------------------|
| fondo salario accessorio anno 2018 | € 116.260,69 |
| fondo posizioni organizzative anno 2018 | € 75.296,25 |
| fondo dirigenza anno 2018 | € - |
| ammontare salario accessorio anno 2018 | € 191.556,94 |
| personale in servizio al 31.12.2018 | 34,00 |
| valore unitario medio salario accessorio anno 2018 | € 5.634,03 |
| fondo salario accessorio anno corrente | € 117.862,84 |
| fondo posizioni organizzative anno corrente | € 75.296,25 |
| fondo dirigenza anno corrente | € - |
| ammontare parziale salario accessorio anno corrente | € 193.159,09 |
| personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo | 34,00 |
| valore unitario medio salario accessorio anno corrente | € 5.681,15 |
| differenza valore unitario medio | € - |
| eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018 | € - |
| incremento realizzabile per l'anno corrente | € - |
| eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente | € 216.071,45 |

| | |
|---|--------------------|
| Eventuale possibilità di aumento o decurtazione sul fondo corrente | -€ 3.246,64 |
|---|--------------------|

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dalla circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce a pag.149 che: *“La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all’anno 2010);*

Inoltre l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (che abroga espressamente l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che costituiva la norma vevole, in materia, nel 2016) stabilisce che: *nelle more dell'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

Pertanto il fondo risorse decentrate anno 2022, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale - n. 1069 del 25.08.2022, è stato quantificato apportando una decurtazione complessiva di € 26.574,99 così distinta:

- € 23.328,35 - taglio storicizzato 2014 art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- € 3.246,64 – decurtazione annuale rispetto tetto complessivo del del salario accessorio anno 2016 – art. 23 c. 2 D.Lgs. 78/2017;

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

| RIEPILOGO PARZIALE | IMPORTI |
|---|---------------------|
| TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE | € 119.105,10 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE | € 59.922,47 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | € 179.027,57 |

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2022 già con le sopra richiamata determinazione di costituzione del Fondo, è stata resa indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici) e in particolare risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti:

| UTILIZZO RISORSE STABILI | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali. | € 67.847,98 |
| Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto. | € 18.084,96 |
| SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI | € 85.932,94 |

| UTILIZZO RISORSE VARIABILI | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa. | € 16.866,24 |
| Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale. | € 7.228,39 |
| Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio. | |
| Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio. | € 300,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori. | |
| Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno. | € 15.700,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità. | € 4.500,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria. | |
| Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C | € 5.700,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori. | € 1.200,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C | |
| Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge. | |
| Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori. | |
| Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno | € 1.600,00 |
| Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento. | |
| ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna | € - |
| Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche. | € 20.000,00 |
| Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, compensi Uma | € 8.000,00 |
| L. 145/2018 c. 1091, Incentivi legati alla riscossione degli accertamento IMU/TARI | € 12.000,00 |
| SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI | € 93.094,63 |

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 9.03.2022 è stato approvato il "Piano degli obiettivi per l'anno 2022" nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (introduzione OdV etc etc.) approvato con DGC n. 146 del 02.07.2003. L'Organo di Valutazione dell'Ente è esterno, ed gestione dall'Unione dei Comuni "Union 3".

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La destinazione delle poste del Fondo per la contrattazione integrativa è come evidenziata nella sez. I.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."*

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

*"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."*

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2017

Come illustrato nel prospetto sezione 1 della presente relazione, il totale fondo 2022 va depurato della riduzione effettuata nell'anno 2014 così come previsto dalla circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce a pag.149 che: *“La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010); e secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.*

Il fondo risorse decentrate anno 2022, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale - n.1069 del 25.08.2022, è stato quantificato apportando la decurtazione complessiva di € 26.574,99 così distinta:

- € 23.328,35 - taglio storicizzato 2014 art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- € 3.246,64 – decurtazione annuale rispetto tetto complessivo del del salario accessorio anno 2016 – art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017;

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Per quanto riguarda i risvolti economico-finanziari, relativamente al Fondo si è verificata la corrispondenza dei dati in esso inseriti rispetto alle previsioni sia del Bilancio di Previsione annuale che del Bilancio Pluriennale (2022/2024).

Inoltre, ove necessario ai sensi di legge, su tutti gli atti della Giunta Comunale e sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio relativi alla costituzione del Fondo stesso, sono stati espressi da parte del responsabile del Servizio Finanziario i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile ex art. 49 TUEL e sono stati apposti i visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 TUEL .

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2022, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata nell'importo di € 26.159,00.

Leverano, 4 ottobre 2022

**Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario
Dott. Roberto Blasi**